

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 In data 30-07-2015	OGGETTO:Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione aliquote per l'anno 2015
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune, in seduta Straordinaria ed in Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con appositi avvisi è presente il Sindaco, Gianfranco Soletta , con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

Soletta Gianfranco	P	Tanda Pasquale	P
Bussu Francesco	A	Tola Gavina	P
Colombo Giovanna	P	Ruda Sebastiano	P
Fadda Maria Laura	P	Cossu Antonio Maria	P
Piredda Giuseppina	P	Cossu Maria Luisa Rita	P
Seddaiu Antonello	P	Ruda Pietro	P
Tanca Salvatore	P		

presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e 13 del Decreto legge n. 201 del 2011, con i quali è istituita e disciplinata l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, che istituiscono e disciplinano l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge 147 del 2013 che stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'articolo 9-bis del Decreto legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 2014, il quale dispone che a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi e che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 05.09.2014;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 05.09.2014 con la quale è stato designato il funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI);

VISTO l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del 13.05.2015 del Ministro dell'Interno che differisce al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il 2015 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 del Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 1, comma 677, primo capoverso, della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013;

VISTO il comma 6, articolo 13 del Decreto legge 201 del 2011 il quale stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0.3 punti percentuali;

DATO ATTO che, avvalendosi della disposizione dettata dal comma 2, articolo 13 del Decreto legge 201 del 2011, l'articolo 14, lettera f) del Regolamento IUC considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e che, tale agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00;

VISTO il comma 7, articolo 13 del Decreto legge 201 del 2011 il quale stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

VISTO il comma 2, articolo 13 del Decreto legge 201 del 2011 il quale stabilisce che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dal comma 4;

VISTO il comma 10, articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011 il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2015 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nella misura stabilita per legge e di seguito indicata:

- - aliquota di base (per tutti gli oggetti imponibili diversi dall'abitazione principale), di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,76 %;
- - aliquota prevista per l'abitazione principale (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,40 %;

RITENUTO di applicare le seguenti detrazioni:

- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9): euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;
- detrazione alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977: euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;

VISTO l'articolo 17, comma 5 del Regolamento IUC che stabilisce che i versamenti non devono essere eseguiti qualora l'imposta annuale complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti, risulti inferiore a €.12,00 (dodici euro);

VISTO l'articolo 13, comma 15 del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 e,

comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 13, comma 13-bis del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto legislativo n. 360 del 1998;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente Deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Ruda S. , Ruda P., Cossu A.M. e Cossu M.L.R.)

DELIBERA

- DI STABILIRE** in riferimento all'imposta municipale propria (IMU) le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2015:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,76%.
 - aliquota prevista per l'abitazione principale (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,40 %.
 - detrazione per abitazione principale (unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9): € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta.
 - detrazione alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977: euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta.
- DI DARE ATTO** che le presenti aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015.
- DI INVIARE** il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 30-07-2015 COMUNE DI THIESI

stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360 del 1998;

INFINE, con separata ed unanime votazione DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Gianfranco Soletta

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line in data 31-07-2015 al n.700 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32 della Legge 18.6.2009 n.69).

Thiesi, 31-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gavinella Carta

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente copia è conforme all'originale

Thiesi, 31-07-2015

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Sonnu